

Codice DB1413

D.D. 9 settembre 2011, n. 2300

Autorizzazione idraulica n. 121/11 relativa a interventi di sistemazione idrogeologica e idraulico forestali nonché manutenzioni idraulico forestali nei Comuni di Beura Cardezza, Maserà, Mergozzo, Premosello Chiovenda e Vogogna. Richiedente: Comunità Montana delle Valli dell'Ossola - Via Romita n. 13/bis Domodossola (VB).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola ad eseguire gli interventi di "Sistemazione idrogeologica ed idraulico forestali nonché manutenzioni idraulico forestali nei Comuni di Beura Cardezza per quanto riguarda il Rio Valle limitatamente al tratto a monte del rilevato ferroviario; Maserà per quanto riguarda il Rio Cresta e Roggia dei Mulini; Mergozzo per quanto riguarda il Rio Candoglia; Premosello Chiovenda per quanto riguarda il Rio Rughetti e Vogogna per quanto riguarda il Rio San Carlo" nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza redatti dalla S.r.l. Ingeoart "Studio Tecnico Bonacci", con sede in Piazza Stazione n. 3 a Villadossola (VB), che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- Le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore.
- Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
- Il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi e non dovrà in alcun modo essere asportato dall'alveo;
- Durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua.
- I lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione, entro il termine di anni due dalla data della stessa, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.
- Il Committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.
- L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni dei profili di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la

realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

- Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati.

- L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

- Le valutazioni di compatibilità degli interventi previsti a tutela della fauna acquatica presente nel tratto dei corsi d'acqua interessati dagli interventi in oggetto è classificato come "Acque secondarie di tipo salmonicole". In fase operativa dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato A della D.G.R. 72-1375 del 29 Marzo 2010 e nel caso di messa in secca dei corsi d'acqua, l'attivazione della relativa procedura prevista dall'art. 12 della L.R. 37/06, previo preliminari accordi con il competente Settore Provinciale.

2. Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali di competenza interessate dai lavori.

3. Il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla D.Lgs. 42/04; autorizzazione idraulica per i tratti di competenza da parte di altro Ente, ecc.).

4. La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

5. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole